



# Procura della Repubblica di Matera

Ufficio del Procuratore

**OGGETTO:** comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato e disciplina delle richieste di informazione inoltrate per via telematica (art. 335 c.p.p.)

## IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

**RILEVATO** che la materia di cui all'oggetto è regolata a livello interno da provvedimento (prot. n. 164) risalente all'ottobre 2017, sicchè è necessario dettare nuove disposizioni al fine di regolamentare la materia alla luce delle più recenti normative e degli arresti giurisprudenziali;

**RICHIAMATE**, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 335 c.p.p. ed all'art. 110 bis del d.lgs. 28/07/1989, n. 271:

### **Art. 335 c.p.p. (Registro delle notizie di reato)**

*1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.*

*1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.*

*1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.*

*2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.*

*3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.*

*3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.*

*3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.*

**Art. 110 bis D. L.vo 28/07/1989 n. 271**

*(norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.)*

*Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'art. 335 comma 3 del c.p.p., la segreteria della Procura della Repubblica se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'art. 335 comi e e 3 bis del c.p.p., fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione".*

*In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".*

**DISPONE QUANTO SEGUE**

**§1. Modalità di presentazione delle istanze previste dall'art. 335 c.p.p.**

**1.1. Le informazioni che possono essere comunicate ai richiedenti ai sensi dell'art. 335 c.p.p.** (sempre in assenza di contraria indicazione da parte del magistrato titolare) sono quelle oggetto della iscrizione e cioè il nome della persona alla quale il reato è attribuito, il nome del magistrato inquirente ed il titolo del reato, con l'avvertenza che mentre la persona offesa ha diritto di sapere i nomi di tutti coloro ai quali è attribuito il reato in suo danno (e non gli altri eventuali indagati e reati iscritti), **l'indagato non deve di regola essere informato dei nominativi dei coindagati e della persona offesa.** All'indagato può essere indicato il nome della persona offesa solo su espressa autorizzazione del P.M.

**1.2. Le istanze per ottenere le informazioni previste dall'art. 335 c.p.p. devono essere depositate presso l'Ufficio SICP direttamente dagli interessati o dagli avvocati da loro formalmente delegati** (con o senza nomina quali difensori per i procedimenti). Le istanze dovranno essere presentate per iscritto utilizzando il modulo predisposto a tale scopo e disponibile presso l'Ufficio stesso e nel sito web della Procura della Repubblica (<https://www.procura.matera.giustizia.it/>)

**1.3.** Possono essere, altresì, **richieste** in via telematica tramite il portale PDP ed **online**, posta elettronica certificata (PEC) e posta elettronica ordinaria (PEO), con modalità di ricezione di conferma lettura, **esclusivamente dagli avvocati**, ai seguenti indirizzi, allegando all'istanza copia del documento di riconoscimento:

[registrogenerale.procura.matera@giustiziacert.it](mailto:registrogenerale.procura.matera@giustiziacert.it)

La modalità di trasmissione per via telematica delle richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. – va ribadito – **non potrà considerarsi valida se utilizzata da privati.**

**1.4.** Saranno considerate validamente depositate, comunque, anche le istanze inoltrate **per posta ordinaria dai privati**, purché accompagnate da copia di documento di identità valido e da busta

affrancata che sarà utilizzata per la risposta. Nel caso, però, in cui il richiedente si presenti di persona allo sportello per ottenere la risposta, la consegna delle informazioni potrà avvenire solo mediante esibizione dell'originale del documento di identità inviato in copia per posta ordinaria, in modo da aversi la certezza che i dati ostensibili siano consegnati/comunicati direttamente a mani del privato che ne abbia fatto richiesta.

**1.5. Richiesta di informazioni ex art. 335 c.p.p. concernenti persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica** (per responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001).

Quando l'informazione ex art. 335 cpp viene formulata nell'interesse di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per le responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, alla richiesta andrà allegata copia della visura camerale della società, copia del documento d'identità del rappresentante della società ed eventuale nomina difensiva nel caso di richiesta presentata per mezzo di un legale.

Anche le società o gli enti, nella persona del loro legale rappresentante, hanno diritto di ottenere informazioni sia in qualità di parti offese dal reato con richiesta di comunicazione ai sensi dell'articolo 335 CP, sia in qualità di responsabile per illeciti amministrativi dipendenti da reato (articolo 55, primo comma, d.Lvo 231/2001).

In ogni caso la richiesta da parte di enti o società va presentata in nome e per conto del legale rappresentante in carica pro tempore che dovrà indicare la carica sociale ed allegare la visura camerale comprovante la sua qualità presso l'ente o la società di cui intenda richiedere la comunicazione

Il legale rappresentante può delegare:

- **un difensore munito della nomina con la procura speciale** per la richiesta di comunicazioni ai sensi dell'articolo 335 cpp e 55, 1° comma, D. L.vo 231/ 2001;
- **una persona munita di deleghe scritte in originale**; non è possibile sostituire la firma originale con copie o fax.

Non è autorizzabile la richiesta di comunicazioni di iscrizioni di notizie di reato a persone estranee o ai difensori non titolati e privi di mandato speciale da parte della persona richiedente.

**1.6.** L'eventuale ritiro dovrà essere concordato con il cancelliere responsabile del servizio dottoressa Raffaella LEONE mediante contatto telefonico all'utenza di rete fissa numero 08351979365 o messaggio di posta elettronica ordinaria: [raffaella.leone@giustizia.it](mailto:raffaella.leone@giustizia.it).

Le risposte alle richieste di informazioni saranno fornite dall'ufficio competente entro **20** giorni, decorrenti dal deposito ricezione, telematico o postale, dell'istanza.

**§ 2.- Divieto di richiesta orale, nonché di informazioni orali; trattenimento delle richieste ex art. 335 c.p.p. e destinazione delle eventuali nomine di difensori depositate unitamente alle istanze.**

Non potranno in alcun modo essere accettate richieste ex art. 335 c.p.p. formulate oralmente, né potranno essere fornite informazioni oralmente.

2.1 Le richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p., con allegata nomina di difensore (o di delega a formulare o depositare la richiesta), non verranno restituite al richiedente, anche nel caso che non risultasse alcuna iscrizione al riguardo. E' facoltà dell'interessato realizzare una duplice copia su cui richiedere l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Tali richieste saranno pertanto trattenute presso l'Ufficio unitamente ad ogni allegato.

### **§ 3.- Gestione delle richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p.**

3.1 Fatta eccezione per le istanze di certificazione afferenti a procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace ovvero del Tribunale monocratico con citazione diretta (di cui si dirà infra), tutte le richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p., a cura dell'Ufficio SICP, saranno inoltrate ai Magistrati titolari dei procedimenti, i quali dovranno autorizzare o meno il rilascio delle informazioni richieste.

**Le risposte dei magistrati** alle richieste loro inoltrate dal Funzionario Responsabile dell'ufficio SICP, dunque, saranno restituite a tale Ufficio (in cartaceo o via mail, a seconda del canale attraverso cui le istanze siano state loro trasmesse), **entro sette giorni lavorativi**, accordando o negando l'autorizzazione, secondo la formula di cui all'art. 110-bis del D.L. vo 28.7.1989, n. 271, dopo avere verificato la correttezza dei dati anagrafici delle persone cui le richieste ex art. 335 c.p.p. si riferiscono.

**Ove risultino pendenti più procedimenti a carico della stessa persona, si provvederà ad inviare a ciascuno dei magistrati titolari copia della relativa istanza**, al fine di consentire loro il rilascio o meno della relativa autorizzazione. Tale disposizione sarà applicata anche alle richieste di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni o di altre Autorità Giudiziarie, sempre che il procedimento cui la richiesta si riferisce si trovi nella fase delle indagini preliminari.

L'inoltro di quanto sopra ai magistrati ed alle rispettive segreterie da parte dell'Ufficio SICP avverrà per posta elettronica se la richiesta sia stata trasmessa per via telematica da Avvocati, diversamente in cartaceo.

Se i PM titolari dei procedimenti interessati riterranno valide le nomine dei Difensori, se ne effettuerà l'inserimento nel fascicolo processuale e saranno aggiornati i dati inseriti in S.I.C.P.

3.2 **In caso di mancata risposta** del Magistrato entro il termine previsto di sette giorni, l'Ufficio SICP **sarà legittimato a comunicare** ai richiedenti l'iscrizione pendente, dovendosi presumere che la mancata risposta del magistrato equivalga a "silenzio-assenso".

**I magistrati titolari dei procedimenti cui le richieste si riferiscono, pertanto, dovranno considerare attentamente i termini di cui sopra.** In ipotesi di assenza prolungata dal servizio (oltre i sette giorni), per qualunque causa, del magistrato titolare del procedimento, provvederà, in sua vece, il magistrato di turno esterno che avvierà le opportune interlocuzioni col magistrato titolare assente ovvero, laddove impossibile, col Procuratore della Repubblica.

3.3- **Divieto di rilascio di comunicazioni parziali:** nel caso di richieste ex art. 335 c.p.p. **non va autorizzato il rilascio di certificazioni parziali**, relative cioè solo ad una parte delle iscrizioni relative al medesimo procedimento, essendo alcune ostensibili ed altre no, per cui, in tal caso, l'Ufficio SICP rilascerà le certificazioni adottando la formula "*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*", prevista all'art. 110-bis Disp. Att. c.p.p.

L'art. 335, comma 1, c.p.p. richiama *la notizia di reato*, con riferimento evidente ad un fascicolo procedimentale, tanto che, al secondo comma, prevede che gli aggiornamenti delle iscrizioni (per modifiche della qualificazione giuridica del fatto ovvero per una diversa circostanza) non comportano la necessità di *nuove iscrizioni*.

Il terzo comma del medesimo articolo prevede la comunicazione delle iscrizioni ad una serie di soggetti legittimati (indagato, persona offesa, rispettivi difensori), ad eccezione dei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.

La *ratio* di tale ultima norma è quella di evitare che un soggetto, mediante una *richiesta al buio* - ovvero non giustificata da una previa legittima conoscenza della pendenza di indagini - venga a conoscenza dell'esistenza di indagini, e dunque della pendenza di un procedimento penale che abbia ad oggetto una serie di reati che, per la loro specificità (criminalità organizzata, terrorismo, violenze sessuali e pedo- pornografia, traffico di droga, ecc.), sono stati ritenuti dal legislatore meritevoli di una maggiore attenzione, sia sotto il profilo della segretezza (art. 335 c.p.p.), sia sotto il profilo della maggiore durata delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.).

La tutela prevista dal legislatore riguarda, dunque, non già l'iscrizione dei singoli reati, quanto piuttosto l'esistenza in sé del procedimento, la cui conoscibilità viene sottratta ex lege alle parti interessate.

Diversamente opinando, si finirebbe per consentire alle parti di venire a conoscenza della presenza di un procedimento (per il quale vige un divieto normativo di comunicazione delle iscrizioni), in ordine al quale l'Ufficio comunicerebbe un dato incompleto, di tal che non verrebbe soddisfatta né l'esigenza dello Stato alla segretezza, né quella del privato alla conoscenza delle iscrizioni a suo carico.

In definitiva, dunque, tra la comunicazione - alle parti interessate - delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. e la formula "*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*" prevista all'art. 110-bis Disp. att. C.p.p. per i procedimenti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., tertium non datur, per cui l'autorizzazione al rilascio di certificazioni parziali, riferite cioè solo ad una parte dei reati iscritti, non appare compatibile con la normativa vigente.

Pertanto, nel caso di richiesta ex art. 335 c.p.p. relativa a procedimento iscritto per una pluralità di reati, alcuni dei quali suscettibili di comunicazione (con o senza autorizzazione) ed altri non comunicabili (per espresso divieto normativo o per denegata autorizzazione), l'Ufficio SICP rilascerà le certificazioni adottando la formula "*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*" prevista all'art. 110-bis Disp. Att. C.p.p.

#### **§ 4.- La gestione delle istanze di certificazione afferenti a procedimenti rientranti nella competenza del Giudice di Pace (c.d. mod. "21 -bis") ovvero del Tribunale in composizione monocratica a citazione diretta.**

In caso di presentazione di un'istanza ex art. 335 c.p.p. riguardante i suddetti procedimenti, **le notizie richieste saranno fornite direttamente dall'Ufficio del SICP**, a firma del Funzionario Responsabile o del suo sostituto in ipotesi di assenza dal servizio, **entro 03 gg., senza consultazione dei P.M. assegnatari**, salvo che questi ultimi abbiano segnalato al predetto ufficio la necessità di inoltrare a sé di tali eventuali istanze.

4.1- I magistrati titolari di procedimenti, dunque, sono pregati di segnalare tempestivamente tali necessità all'Ufficio quando le ritengano sussistenti, provvedendo conseguentemente (o dando disposizioni in tal senso) -in caso di presentazione di istanza ex art. 335 c.p.p.- a fornire risposta ai sensi dell'art. 110-bis, ultimo periodo, del D.L.vo 28.7.1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del C.P.P.).

4.2- Le risposte potranno essere fornite telematicamente dall'Ufficio del SICP in ipotesi di richiesta inoltrata da Avvocati per via telematica, come in precedenza illustrato.

#### **§ 5.- Informazioni alla persona offesa del reato sullo stato del procedimento penale.**

Il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 103/2017 ha introdotto, all'art. 335 c.p.p.

(*Registro delle notizie di reato*), il seguente comma 3-ter :

*3 ter. «Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».*

Si tratta di una previsione che introduce un diritto alla informazione diverso da quello previsto dal comma 3° dello stesso articolo (diritto a conoscere i dati relativi alla mera iscrizione), in quanto, trascorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o querela, **la persona offesa (non, quindi, il mero denunciante o il danneggiato)** potrà chiedere ed ottenere notizie sullo stato del procedimento, salvo il segreto investigativo.

5.1- La nozione di "*stato del procedimento*" chiaramente riguarda il perdurante protrarsi o l'avvenuta ultimazione delle indagini, l'eventuale richiesta di proroga dei relativi termini, l'intervenuta emissione del provvedimento ex art. 415-bis c.p.p., l'intervenuto promovimento dell'azione penale, etc...

Tali informazioni, dunque, diversamente da quelle coperte da segreto investigativo, potranno essere fornite alla persona offesa (**non come si è detto al denunciante o al danneggiato**) e/o al suo difensore di fiducia o d'ufficio formalmente nominato, se da loro richieste.

Le richieste delle persone offese, pertanto, anche se riguardanti procedimenti iscritti a Mod. 44 (indagati ignoti), saranno così trattate dall'Ufficio:

5.1.a) mediante **inoltro delle richieste**, ove formulate ai sensi del comma 3-ter dell'art. 335 c.p.p. (richieste di informazioni sullo stato del procedimento), **al PM assegnatario** dei procedimenti interessati, in quanto unica figura in grado di valutare e distinguere le informazioni sullo stato dei procedimenti comunicabili alla persona offesa ed al suo difensore e quelle coperte da segreto investigativo;

5.1.b) ove le richieste ex art. 335, co. 3 ter c.p.p. siano formulate **prima del decorso di sei mesi** dalla data di presentazione della denuncia e/o querela, lo comunicherà ai richiedenti, **senza rilasciare alcuna informazione e senza investire i PM titolari dei procedimenti interessati.**

Ai fini dell'accertamento del decorso dei sei mesi dalla data della presentazione della denuncia o querela, le persone offese interessate dovranno esibire copia con attestazione della data di presentazione.

Si considereranno comunque decorsi sei mesi dalla data della presentazione della denuncia o querela, se l'istanza ex art. 335 co. 3 ter c.p.p. sia depositata sei mesi dopo la data di iscrizione del procedimento.

**5.2- In caso di presentazione di una istanza ex art. 335 cpp. da parte di un mero "denunciante"** che non risulti iscritto come persona offesa, l'Ufficio SICP provvederà, in caso di dubbio, ai fini delle determinazioni conseguenti sulla titolarità o meno del diritto a ricevere le informazioni richieste, ad inviare l'istanza al PM assegnatario del procedimento interessato dall'istanza.

**5.3- Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato**, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.) e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii ed ai nipoti.

#### **§ 6.- Richieste di informazioni riguardanti procedimenti segreti.**

In caso di presentazione di una istanza ex art. 335 c.p.p. che riguardi procedimenti di cui all'art. 335 co. 3° c.p.p. o quelli per cui il magistrato assegnatario abbia segnalato l'esigenza di ragioni di segretezza, **l'istanza stessa verrà sempre inviata, per le valutazioni di competenza, al magistrato assegnatario del procedimento interessato.**

#### **§ 7.- Richieste di informazioni concernenti atti o fatti registrati a Mod. 45 ed a scritti anonimi a Mod. 46.**

**7.1-** L'attestazione rilasciata dal sistema non fornisce alcuna indicazione circa i procedimenti iscritti a modello 45.

La disciplina delle informazioni da rilasciarsi per gli atti non costituenti reato (le cd pseudo notizie di reato) rappresenta uno degli aspetti più problematici in materia di comunicazione delle iscrizioni, stante la mancanza di una esplicita disposizione codicistica (l'unica norma di riferimento è rappresentata dall'art. 109 disp. att. c.p.p.). L'iscrizione di un fascicolo a modello 45 presuppone la mancata qualificazione del fatto come reato, così impedendo l'individuazione nel denunciante/esponente di una "persona offesa": una persona che, in quanto titolare del bene protetto dalla norma "incriminatrice", sia legittimata a ricevere l'informazione.

Ed infatti, in tali casi, l'ufficio sarebbe tenuto a restituire al richiedente una comunicazione, ex art 110 bis disp. att. c.p.p., con la formula "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".

Tuttavia, a fronte di esposti o enunciati totalmente abnormi o privi di senso, relativamente ai quali il PM procede ad una archiviazione - Chiusura o auto-archiviazione immediata - capita di ricevere richieste relative a fatti, che pur non evidenziando una rilevanza penale, abbiano generato dei riscontri - più o meno articolati, che in linea teorica non dovrebbero costituire veri e propri atti di indagine - atti a verificare la riconducibilità ad una notizia di reato.

Premesso che il denunciante in questo caso non può ritenersi persona offesa - perché è tale solo colui che è titolare del bene giuridico tutelato dalla norma di reato e nel caso in esame, non essendo ipotizzabile nessun reato, non può assolutamente ritenersi esistente alcuna persona offesa - la soluzione coerente con le previsioni normative dovrebbe essere quella di non prevedere alcuna forma di comunicazione.

Sul punto, però, non si può non tener presente l'elaborazione della giurisprudenza della Cassazione che sembra, invece, propendere per riconoscere un ruolo e poteri al denunciante/esponente, in funzione presumibilmente di apprestare uno sorta di strumento di controllo atipico nei confronti dell'attività del P.M., in un ambito in cui le attività di quest'ultimo si muovono al di fuori delle garanzie tipiche delle indagini preliminari.

In questa falsariga si pongono arresti giurisprudenziali che hanno riconosciuto al denunciante un vero e proprio potere di stimolare il controllo del giudice sulla definizione del fascicolo, quando ne faccia specifica richiesta.

In termini analoghi, la Suprema Corte ha affermato (Cass. Sez. III, 15 febbraio 2019, n. 15521) che nel caso in cui il p.m. abbia comunque richiesto al Gip l'archiviazione del procedimento a mod. 45 la necessità di dare avviso alla "persona offesa" che ne abbia fatto richiesto ex art. 408 c.p.p., sia pure senza ulteriormente precisare chi possa essere considerato tale in un procedimento nel quale non è ipotizzata alcuna fattispecie di reato.

Si deve ritenere, anche in via prudenziale, comunque, di aderire a questa posizione, oggettivamente ispirata a maggiori criteri di garanzia, sicchè, qualora il procedimento origini da una denuncia, querela o esposto, applicandosi analogicamente l'articolo 335, comma 3 bis, c.p.p., devono essere fornite le informazioni, se richieste, al denunciante sullo stato del procedimento.

**7.2-** Nel caso in cui il denunciante o la persona offesa (ovvero il suo difensore o un avvocato munito di procura) presenti all'Ufficio SICP una richiesta di accedere ai dati estrinseci (numero di RG e nome del PM) del procedimento originato dalla sua denuncia, trasmessa per posta, esibendo la copia della denuncia e la ricevuta di ritorno della raccomandata postale, e si accerti che detta denuncia ha originato un procedimento **iscritto a modello 46**, l'Ufficio SICP **trasmetterà l'istanza** del denunciante e la documentazione allegata (copia della denuncia e della raccomandata) al Procuratore (che per il programma organizzativo vigente gestisce tutti i mod. 46), il quale:

**a)** nel caso in cui il procedimento originato dalla denuncia ed iscritto a modello 46 sia ancora pendente. - previa verifica della documentazione ovvero eventualmente previa convocazione del denunciante per ottenere conferma dell'autenticità della denuncia - provvederà tempestivamente ad aggiornare le iscrizioni. con passaggio del procedimento dal modello 46 al modello 21, 21 bis, 44 o 45 (a seconda dei casi), dando comunicazione dell'avvenuto adempimento all'Ufficio SICP;

**b)** nel caso in cui il procedimento originato dalla denuncia ed iscritto a modello 46 sia stato già archiviato sul presupposto della natura anonima della notizia, provvederà tempestivamente a richiamarlo dall'archivio, revocando l'archiviazione e procedendo all'aggiornamento delle iscrizioni, dandone comunicazione all'Ufficio SICP, che fornirà al richiedente la conseguente comunicazione.

Pertanto, nei casi su indicati l'Ufficio sportello fornirà la risposta al richiedente solo all'esito delle determinazioni del procuratore.

Nel caso in cui il procedimento originato dalla denuncia ed iscritto a modello 46 sia stato già archiviato e il PM assegnatario sia stato trasferito o non sia più in servizio, l'Ufficio sportello

trasmetterà l'istanza del denunziante e la documentazione allegata (copia della denuncia e della raccomandata) al procuratore che provvederà come previsto al punto b) su indicato.

Fatta eccezione per le ipotesi sopra indicate, **resta fermo che** trattandosi, nell'ipotesi di scritti anonimi, di atti non ostensibili, sottratti alla disciplina di cui all'art. 335 c.p.p., stante il combinato disposto di cui agli artt. 333, comma terzo, c.p.p. e 5 D.M. 30 settembre 1989, n.ro 334, recante il Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che fanno divieto di qualunque uso dello scritto anonimo, sottraendolo all'iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 335 c.p.p., imponendo modalità di custodia tali da assicurarne la riservatezza e disponendone la distruzione decorsi cinque anni dalla loro ricezione, **nessuna informazione potrà essere fornita.**

La risposta che sarà fornita dall'Ufficio anche senza consultazione del procuratore deve essere negativa, formulata ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 110-bis del D. L.vo 28/07/1989 ("*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*").

**§ 8.- Richieste d'informazioni concernenti procedimenti per i quali sia intervenuto provvedimento di archiviazione del G.I.P. o richiesta di archiviazione o atto di promovimento dell'azione penale o provvedimento di avocazione o provvedimento di trasmissione ad altro ufficio per competenza.**

8.1- Richiamato quanto specificato in premessa in tema di modalità della presentazione delle richieste ex art. 335 c.p.p., l'Ufficio SICP è autorizzato a rilasciare autonomamente, anche in forma orale e senza necessità di richiedere la valutazione del PM titolare, le informazioni richieste ex art. 335 c.p.p. nel caso esse riguardino:

- 8a) procedimenti per i quali risulti già intervenuto decreto di archiviazione da parte del G.I.P. presso il Tribunale;
- 8b) procedimenti per i quali risulti già promossa l'azione penale con qualsiasi rito.

8.2- L'Ufficio inoltrerà, invece, la richiesta al PM titolare del procedimento, perché valuti le informazioni da fornire ai sensi dell'art. 335 c.p.p. in tutti gli altri casi, cioè quando la richiesta riguardi procedimenti:

- 8c) per i quali sia stata formulata richiesta di archiviazione, cui non abbia ancora fatto seguito provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale;
- 8d) per i procedimenti oggetto di avocazione;
- 8e) per i procedimenti trasmessi ad altro ufficio per competenza.

**§ 9.- Comunicazioni delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ai Legali delle Compagnie di assicurazione in tema di procedimenti penali per reati colposi.**

Si rende necessario dare disposizioni in materia di rilascio delle informazioni agli Avvocati delle compagnie assicuratrici che hanno in corso una trattativa con le parti lese di procedimenti per reati colposi, in materia di infortunistica stradale, infortunistica sul lavoro e di responsabilità professionale medica (artt. 589 c.p., art. 590 c.p.).

L'art. 335 c.p.p. prevede che le informazioni in merito alle iscrizioni nel registro notizie di reato possano essere date all'indagato, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori. Inoltre ai sensi dell'art. 116 c.p.p. è prevista la possibilità di rilasciare copie degli atti del procedimento a "*chiunque vi abbia interesse*".

E' interesse di tutti che il risarcimento del danno avvenga in tempi rapidi e, possibilmente, prima dell'apertura del dibattimento.

Si tenga altresì conto del fatto che la compagnia di assicurazione è già informata, a seguito di comunicazione inviata dall'assicurato-indagato, in merito alla esistenza del fatto da cui ha origine la pretesa risarcitoria della persona offesa.

**9.1-** Pertanto si dispone che la richiesta di informazioni in merito alla iscrizione sui registri delle notizie di reato (Mod. 21, 21 bis, Mod. 44) dei citati procedimenti, possa essere depositata dai difensori/ fiduciari della compagnia di assicurazione presso l'Ufficio SICP utilizzando e compilando l'apposito modulo, da cui deve comunque risultare il fatto colposo cui fa riferimento la richiesta. L'Avvocato dovrà allegare copia dell'incarico conferitogli dalla Compagnia di assicurazione.

L'Ufficio SICP rilascerà le informazioni richieste per iscritto, su conforme indicazione del magistrato assegnatario del procedimento che potrà ovviamente pronunciarsi in senso contrario.

Copia della richiesta del legale e della delega della compagnia assicuratrice, verrà comunque inviata al magistrato titolare del procedimento interessato per l'inserimento nel fascicolo processuale.

**9.2-** Volendo tracciare un **quadro di sintesi** delle varie ipotesi ricorrenti, trattasi di:

**9.2.a.-** istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale sconosciuto dall'assicurato mediante presentazione di querela (allegata all'istanza), tesa a conoscere - nella qualità di persona offesa dal reato di cui all'art. 642 c.p. - il numero di R.G. e il nome del magistrato;

**9.2.b.-** istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia di assicurazioni, con allegata querela proposta nei confronti di un proprio assicurato, in relazione ad un falso sinistro stradale, tesa a conoscere - nella qualità di persona offesa dal reato di cui all'art. 642 c.p. - il numero di R.G. e il nome del magistrato;

**9.2.c.-** istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale con danni alle persone (lesioni colpose oppure omicidio colposo), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;

**9.2.d.-** istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di soggetto responsabile di danni da colpa professionale (ad esempio medico coinvolto in procedimento penale per lesioni ovvero omicidio colposo), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;

**9.2.e.-** istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di soggetto responsabile di danni a terzi derivante da attività di impresa (ad esempio imprenditore coinvolto in un procedimento penale per crollo di edifici), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;

**9.2.f.-** istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale, citata a comparire in sede di giudizio civile, tesa a conoscere notizie sul procedimento penale verosimilmente sorto in relazione all'accertato e documentato sequestro penale del veicolo assicurato;

**9.2.g.-** istanza presentata dal delegato di uno studio investigativo, fiduciario di compagnia di assicurazione, con allegata lettera di incarico contenente i dati relativi al sinistro stradale, con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.

**9.3-** Sulla scorta di quanto sin qui esposto, **si possono fissare i seguenti principi:**

**9.3.1.-** legittimati a presentare istanza di sportello sono **esclusivamente il legale rappresentante della società assicuratrice (ovvero funzionario munito di procura) e l'avvocato difensore della stessa**, previa esibizione rispettivamente di lettera di incarico ovvero di procura nella quale sia indicata la specifica vicenda (dati del sinistro stradale; generalità delle parte interessate; dati dell'evento da colpa professionale; dati dell'evento di danno, e così via);

**9.3.2.-** l'istanza deve essere obbligatoriamente accompagnata da **idonea documentazione** dalla quale emerga che la compagnia di assicurazione (e, prima ancora, l'assicurato) è già a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale (e dunque: denuncia/querela dell'assicurato o della controparte; decreto o verbale di sequestro; verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini; avviso di accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 c.p.p. o relativo verbale, ecc...);

**9.3.3.-in pendenza di indagini preliminari**, possono essere comunicati i dati estrinseci del procedimento (numero di R.G. e nome del P.M.), ad eccezione dei casi in cui l'iscrizione riguardi anche reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (nel qual caso sarà rilasciata attestazione negativa nei termini di cui all'art. 110-bis, ultima parte, Disp. att. C.p.p.);

**9.3.4.-in caso di archiviazione**, oltre ai dati estrinseci del procedimento (n. di R.G. e nome del P.M.), può essere fornita notizia sullo stato del procedimento;

**9.3.5.-in caso di richiesta di rinvio a giudizio** (o altra forma di esercizio dell'azione penale), oltre ai dati estrinseci del procedimento (numero di R.G. e nome del P.M.), può essere fornita notizia sullo stato del procedimento;

**9.3.6.-in caso di trasmissione del procedimento ad altra autorità**, la compagnia di assicurazioni è legittimata a ricevere comunicazione del numero di R.G. e dell'AG ritenuta competente, sia in veste di persona offesa che in veste di potenziale responsabile civile;

**9.3.7.-lo studio di investigazione delegato dalla compagnia di assicurazioni sulla scorta di un incarico fiduciario, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure del codice di rito, né potendo essere assimilato tout court all'avvocato difensore, non è legittimato a ricevere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p.**

Pertanto:

1) in relazione alle istanze depositate secondo le modalità di cui ai sopra specificati punti 9.1) e 9.2), l'Ufficio SICP è autorizzato a comunicare direttamente alle compagnie di assicurazione:

**1a)** per i procedimenti iscritti a modello 21 e a modello 44 pendenti in fase di indagini preliminari, il numero di R.G. ed il nome del P.M. titolare del procedimento, ad eccezione dei casi in

cui l'iscrizione riguardi anche reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. (nel qual caso sarà rilasciata attestazione negativa nei termini di cui all'art. 110-bis ultima parte Disp. Att. C.p.p.);

**1b)** per i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione (punto 9.4), con richiesta di rinvio a giudizio o con altra forma di esercizio dell'azione penale (punto 9.5), il numero di R.G., il nome del P.M. titolare del procedimento e lo stato del procedimento;

**2)** le istanze di accesso ai dati del procedimento, presentate da soggetti diversi da quelli di cui al punto 9.1 e/o con modalità diverse da quelle di cui al punto 9.2, sono irricevibili;

**3)** nei casi dubbi, l'Ufficio SICP trasmetterà le istanze, per la loro valutazione, al PM assegnatario del procedimento o, in mancanza di quest'ultimo (ad es. magistrato trasferito o in congedo) al procuratore.

**9.4- Rilascio delle informazioni relative ad incidenti stradali (artt. 11 C.d.S., 21 Reg. C.d.S.):** al fine di semplificare il rilascio delle informazioni relative agli incidenti stradali (artt. 11 C.d.S., 21 Reg. C.d.S.) - così da consentire più rapide decisioni in merito all'opportunità della proposizione della querela a tutela dei propri diritti e più rapide procedure risarcitorie delle compagnie di assicurazione - si deve ritenere che la copia degli atti relativi alla ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali, anche per quelli che abbiano comportato lesioni personali colpose alle persone rimaste coinvolte, sia direttamente rilasciata dagli organismi di polizia giudiziaria procedenti, senza nulla osta ulteriore da parte di quest'ufficio di Procura. Ciò anche in pendenza del termine di presentazione della querela.

Si ritiene, pertanto, che vada riconosciuta l'autorizzazione al rilascio alle parti interessate, secondo i criteri di cui all'art. 116, primo comma, c.p.p., di copia degli atti relativi alla ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali direttamente da parte degli organismi di polizia giudiziaria procedenti.

**Restano esclusi** da questa procedura i fatti di omicidio stradale, nonché i reati di lesioni colpose gravi e gravissime per incidente stradale connessi a reati procedibili d'ufficio o i casi di "prognosi riservata".

**Tutti gli organismi di polizia, pertanto, indipendentemente dal decorso del termine per la presentazione della querela, nei casi sopra indicati, sono autorizzati, in via preventiva e generale, a rilasciare le informazioni acquisite relativamente alle modalità degli incidenti stradali da cui siano derivate lesioni alle persone nonché alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi (art. 21, comma 5, Reg. Att. C.d.S.).**

**Resta ferma la necessità dell'autorizzazione di questo Ufficio nei casi in cui dall'incidente stradale sia derivata la morte di una persona (art. 21, comma 6, Reg. cit.), nonché i reati di lesioni colpose gravi e gravissime per incidente stradale connessi a reati procedibili d'ufficio o i casi di "prognosi riservata".**

#### **§ 10.- Richieste di informazioni avanzate da pubbliche amministrazioni.**

La richiesta di comunicazione delle iscrizioni proveniente da una pubblica amministrazione, qualora riguardi un procedimento ancora pendente nella **fase delle indagini preliminari**, attesa l'esistenza del segreto di indagine, non può essere evasa positivamente, fatta salva la valutazione da parte del PM assegnatario del procedimento, al quale **quindi l'istanza va comunque trasmessa.**

Nel caso in cui la richiesta della pubblica amministrazione abbia ad oggetto *lo stato del procedimento* di cui la stessa sia già legittimamente a conoscenza, la richiesta sarà comunque trasmessa al magistrato assegnatario del procedimento per le sue determinazioni.

Pertanto, la richiesta della pubblica amministrazione di comunicazione: delle iscrizioni, ovvero dello stato del procedimento, di cui la stessa sia già legittimamente a conoscenza qualora la richiesta riguardi un procedimento ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, sarà in ogni caso trasmessa al magistrato assegnatario del procedimento per le sue determinazioni.

**Non è necessaria l'autorizzazione del PM assegnatario del procedimento**, qualora quest'ultimo sia già stato definito con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 14 ottobre 2024.

Si comunichi ai Sostituti Procuratore della Repubblica, ai Magistrati Onorari, al Direttore Amministrativo, al Funzionario Responsabile del servizio, ai Funzionari ed al Personale amministrativo.


Si trasmetta, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera ed al Presidente della Camera Penale di Matera, ugualmente per la diffusione del presente provvedimento ai Sigg. Avvocati iscritti, anche attraverso i rispettivi siti Web.

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Matera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di conseguenza.

Matera, 10 ottobre 2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Alessio Coccioni





# Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Matera

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE DI NOMINATIVO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI

- ART. 335, COMMA 3° c.p.p. -

ALLA SEGRETERIA DELLA  
PROCURA DELLA REPUBBLICA  
MATERA

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE/DOMICILIATO \_\_\_\_\_

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ \_\_\_\_\_

NUMERO TESSERA ORDINE AVVOCATI \_\_\_\_\_

NELLA SUA QUALITÀ DI: (1)

- PERSONA ALLA QUALE IL REATO E' ATTRIBUITO
- PERSONA OFFESA DAL REATO
- DIFENSORE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI (\*) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO (\*) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CHIEDE**

CHE GLI SIANO COMUNICATI ESTREMI DI EVENTUALE ISCRIZIONE DI NOTIZIA DI REATO NEI REGISTRI DI CUI ALL'ART. 335 C.P.P.

MATERA, \_\_\_\_\_

FIRMA

(1) BARRARE UNA SOLA OPZIONE

(\*) SCRIVERE IL NOMINATIVO DELLA PERSONA PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ATTESTAZIONE



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Matera

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE DI NOMINATIVO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI

- ART. 335, COMMA 3° c.p.p. -

ALLA SEGRETERIA DELLA  
PROCURA DELLA REPUBBLICA  
MATERA

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE/DOMICILIATO \_\_\_\_\_

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ \_\_\_\_\_

NUMERO TESSERA ORDINE AVVOCATI \_\_\_\_\_

NELLA SUA QUALITÀ DI: (1)

DIFENSORE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ' ALLA QUALE IL REATO È ATTRIBUITO

DIFENSORE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ' PARTE OFFESA DAL REATO CHIEDE

**CHIEDE**

CHE GLI SIANO COMUNICATI ESTREMI DI EVENTUALE ISCRIZIONE DI NOTIZIA DI REATO NEI REGISTRI DI CUI ALL'ART. 335 C.P.P.

MATERA, \_\_\_\_\_

FIRMA

(1) BARRARE UNA SOLA OPZIONE

(\*) SCRIVERE IL NOMINATIVO DELLA PERSONA PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ATTESTAZIONE